AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE U
Protocollo N.0002223/2024 del 17/05/2024

Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Azienda Especial Parc de Port Comte
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caça - Ísola Plana

Il Direttore
Lo Director

Spett.le
Assessorato regionale degli Enti locali
Servizio demanio e patrimonio e delle autonomie locali di Sassari

Le Ninfe srl
C.a. Legale rappresentante Pierina
C.a. tecnico incarico Dr. Mario de Luca

Oggetto: Istanza di attivazione del procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022) relativa a: installazione corridoio di lancio in loc. Mugoni. **Esito screening V.inc.A. e accluso nulla/osta del Parco naturale regionale di Porto Conte e Area Marina protetta Capo Caccia – Isola Piana .**

Con riferimento all'istanza di screening di V.Inc.A. relativamente alla richiesta di installazione di un corridoio di lancio in località Mugoni, area insistente nella ZSC ITB 010042 "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio" , registrata al ns. prot. n. 2184 del 16 maggio 2024 successivamente integrata con nota acquisita dal proponente al prot. 2213 del 17.05.2024, si riscontra che l'attività proposta ricade entro il perimetro della ZSC ITB 010042, e che lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttive 92/43/CEE.

Nel complesso dunque la documentazione a corredo dell'istanza si compone dei seguenti documenti che rappresentano un insieme senz'altro esaustivo ai fini della valutazione in argomento:

- Format Proponente compilato con le condizioni d'obbligo previste nelle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (DGR 30/54 del 30 settembre 2022);
- Relazione tecnico scientifica a firma del professionista incaricato;
- Tavola di inquadramento bionomico dell'area (carta delle biocenosi);
- Tavola di inquadramento cartografico e vincoli;
- Tavola dei limiti demaniali con punti quotati;
- Tavola degli elementi di progetto con fotosimulazioni.

In particolare l'intervento consiste nella posa per la stagione balneare di un corridoio di lancio che origina dalla linea di battigia fino a una distanza al largo di 200 metri e una larghezza di 20 metri. I due margini del corridoio sono composti da gavitelli collegati da sagola tarozzata e fissati al fondo mediante corpi morti di dimensioni 30x30x30 cm. Tutti i punti di ancoraggio (in numero di 14), dove sono presenti i corpi morti, ricadono su biocenosi delle sabbie fini infralitorali di moda calma prive di *Cymodocea nodosa*, come ben evidenziato nelle indagini in situ condotte mediate prospezione con mini R.OV.

Nella realizzazione dell'intervento il proponente dichiara inoltre le seguenti condizioni d'obbligo:

CO_GEN 3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

CO_AMB.MAR-COST_3: il sistema di ormeggio prevederà l'utilizzo di corpi galleggianti che evitino lo strisciamento sul fondale marino;

CO_AMB.MAR-COST_4: i corpi morti saranno dotati di fori passanti per favorire l'eventuale insediamento di specie di flora e fauna dell'ecosistema locale;

Il Direttore
Lo Director

Esaminata la documentazione tecnica a corredo dell'istanza e valutate le condizioni d'obbligo indicate, si ritiene che l'intervento non comporti effetti significativi diretti, indiretti e cumulativi su specie e habitat di valore ai fini delle Direttive 92/43 CEE e 2009/147 CE e che pertanto non debba essere sottoposto alle successive fasi di valutazione ambientale.

Ritenuto inoltre di doversi esprimere per la parte di competenza come nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte dell'Area Marina protetta Capo Caccia – Isola Piana:

- visto che l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte è Ente gestore dell'Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, a seguito del Decreto Ministeriale di affidamento n. 226 del 23-05-2018 e della convenzione REP. 124/2018, sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
- visto il Decreto ministeriale 20 settembre 2002 avente oggetto "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata "Capo Caccia - Isola Piana" (G.U. della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 2002);
- vista la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999 istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte;
- visto lo statuto Aziendale;
- viste le prescrizioni del piano regionale antincendio vigente;
- visto il Regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti;
- esaminati i contenuti dell'intervento;
- visto il piano e il regolamento della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" ITB010042;
- accertata l'assunzione di responsabilità civile e penale di fatti che possano accadere a soggetti terzi o all'ambiente circostante durante lo svolgimento delle installazioni;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento secondo quanto riportato nella documentazione progettuale, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti disposizioni:

- tutte le operazioni di installazione dovranno essere condotte in modo tale da non arrecare interferenze alla pubblica fruizione dell'area costiera e con le dovute cautele di sicurezza proprie di un cantiere lavori

Il presente parere/nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia –isola Piana cosi come gli esiti di screening a V.inc.A sono validi fino al termine dell'attività proposta e nelle modalità dichiarate in sede di istanza.

Il parere di non assogettabilità a valutazione d'incidenza ambientale cosi come il nulla – osta del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area Marina protetta Capo Caccia – isola Piana hanno validità quinquennale dalla data di emissione posto che l'attività venga realizzata stagionalmente nelle medesime condizioni dichiarate e autorizzate. E' facolta dell'ente scrivente motivare la sospensione dell'autorizzazione in presenza di criticità ambientali sopravvenute.

Sono fatti salvi diritti di enti terzi competenti in materia autorizzatoria.

Azienda Speciale Parco di Porto Conte Alghero

Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993